

R.G. I/A B N 1021/99  
D. ING. N. /200  
SENT. N. 720 /200  
CRON. N. 1606 /200  
REP. N. 957 /200

1

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
GIUDICE DI PACE DI CIVITAVECCHIA

Il Giudice di Pace Avv. Paolo MOSCONI ha  
pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile iscritta al n.1021/99 R.G.C.

T R A

Soc.BA.MA.s.a.s. di Neri Bianca Maria & C.  
elett.dom.in Tarquinia loc. La Gabelletta s.n.c.  
presso l'Avv.Antonello Marcocci e Massimo Meloni  
che la rappr. e difendono come da delega a margi-  
ne dell'atto di citazione

- ATTRICE -

E

CASSA di RISPARMIO di CIVITAVECCHIA s.p.a.  
elett.dom.in C.vecchia Via Zara 4  
presso l'Avv.Antonio Puglisi Alibrandi  
che la rappr. e difende come da procura in calce  
alla comparsa di costituzione

- CONVENUTA -

OGGETTO: pagamento somma.

CONCLUSIONI: Per l'attrice: accogliere la doman-  
da attrice e, per l'effetto, riconosciuta l'ille-  
gittimità della capitalizzazione trimestrale pra-  
ticata dalla CA.RI.di Civitavecchia s.p.a.sul c/c  
n.22741 intestato alla BA.MA. s.a.s.di Neri B.Ma-



ria & C., dalla sua apertura all'entrata in vigore del D.Lgs.342/99, condannare la CA.RI.di Civitavecchia s.p.a.al pagamento della somma indebitamente percepita in costanza di rapporto e risultante tra la differenza del ricalcolo degli interessi debitori nel rispetto dell'art.1283 C.C., ovvero semestralmente dall'apertura del conto corrente, e quella trimestralmente percepita con interessi e rivalutazione dal sorgere del credito, nel limite, comunque, di lire 5.000.000.

Con vittoria di spese ed onorari di causa.

Per la convenuta: in via preliminare: dichiarare nulla ed improduttiva di effetti giuridici l'ordinanza ingiunzione emessa contro la CA.RI.di Civitavecchia s.p.a. a favore della BA.MA. s.a.s. di Neri B.Maria & C. per il pagamento della somma di lire 987.291 e per l'effetto revocarla, ordinando la restituzione delle somme incasate da quest'ultima per tale fatto;

Nel merito: in via principale: dato atto che nessuna capitalizzazione è stata operata dalla CA.RI.di Civitavecchia s.p.a. nel rapporto de quo in quanto gli interessi maturati venivano "regolati" dal correntista trimestralmente mediante annotamento sul suo conto corrente, rigettare la domanda attrice.

In via subordinata: dato atto che i versamenti



me eseguiti dall'attrice nel corso del rapporto andavano "in primis" a pagare gli interessi e le spese e quindi la sorte capitale, ai sensi dell'articolo 1194 C.C., accogliere la conclusioni del C.T.U. affidate al supplemento di perizia sul punto.

In via riconvenzionale: condannare l'attrice a pagare in favore della CA.RI. di Civitavecchia s.p.a. la somma di lire 1.202.628, come determinata dal C.T.U. nel supplemento di perizia, pari ad euro 621,11 al 31/3/00 oltre gli interessi del 17,75% o di quelli inferiori se tale tasso superi la soglia del tasso usura.

Con vittoria di spese ed onorari di causa.

#### IN FATTO

Con atto di citazione ritualmente notificato la soc. BA.MA.s.a.s. conveniva in giudizio la Cassa di Risparmio di Civitavecchia s.p.a. per sentirla condannare al pagamento della somma indebitamente percepita in costanza del rapporto di conto corrente e risultante tra la differenza del ricalcolo degli interessi debitori nel rispetto della legge e dell'art. 1283 C.C. ovvero semestralmente dall'apertura del conto corrente e quella trimestralmente percepita con interessi e rivalutazione dal sorgere del credito nel limite, in ogni caso, di competenza del Giudice di Pace.

La convenuta si costituiva chiedendo il rigetto

della domanda perchè infondata e spiegava domanda riconvenzionale vantando l'ulteriore credito di lire 1.138.227 con gli interessi convenzionali e capitalizzazione trimestrale fino al soddisfo.

L'attrice alla prima udienza, il 31/01/00, sollevava eccezione d'incostituzionalità dell'art. 25 del D.Lgs. 342/99 per contrasto con gli artt. 3, 24, 76 e 77 della Carta Costituzionale nonché dell'art. 11 della Legge in Generale in ordine alla retroattività della Legge.

Questo Giudice si riservava l'esame della proposta questione concedendo alle parti termine per deposito di note illustrative e quindi, non ritenendo manifestamente infondata l'eccezione proposta, rimetteva gli atti alla Corte Costituzionale sospendendo il giudizio.


A seguito della decisione della Corte Costituzionale l'attrice presentava istanza di riassunzione per procedersi alla definizione della causa.

Veniva disposta C.T.U. contabile e, a seguito del deposito della relazione peritale, l'attrice chiedeva l'emissione di decreto ingiuntivo ex art. 186 ter c.p.c. per la minor somma indicata dal C.T.U. come dovuta.

La convenuta si opponeva a tale decreto istando per la sua revoca, mentre chiedeva anche espletarsi un supplemento di perizia per l'accertamento della

H





posizione contabile in riferimento all'applicazione di quanto disposto dall'art.1194 C.C..

Espletato anche tale accertamento la causa era differita per la precisazione della conclusioni ed ottemperato a tale incumbente il procedimento era introitato per sentenza.

#### IN DIRITTO

Il thema decidendum presenta varie problematiche considerato che le parti hanno proposto varie possibilità di soluzione che vanno esaminate separatamente e quindi decise, poi, in unico contesto.

Preliminarmente il Giudicante osserva che, anche a seguito della sentenza della Corte Costituzionale, la possibilità di capitalizzazione degli interessi da calcolarsi trimestralmente è stata, siccome consentita con l'art. 25 del D.Lgs. 342/99, dichiarata illegittima e quindi è valido il disposto di legge sull'anatocismo che, secondo l'art.1283 C.C., consente che la capitalizzazione degli interessi avvenga semestralmente.

Peraltro la S.C.con proprie recenti decisioni aveva già modificato precedenti sue interpretazioni in ordine alla possibilità di una trimestralizzazione applicata dagli Istituti di Credito motu proprio ed ha indicato un nuovo orientamento affermando che tale comportamento Bancario era in buona sostanza arbitrario atteso che si sostituiva alla

norma derogando al divieto di anatocismo stabilito dal surrichiamato articolo del C.C..

Il Giudicante rileva anche che la capitalizzazione trimestrale degli interessi, per il cliente non costituisce un uso normativo, ma negoziale essendo stata tale diversa periodicità adottata per la prima volta in via generale e su iniziativa dell'A.B.I. nel 1952 e non essendo connotata la reiterazione del comportamento dalla opinio iuris ac necessitatis. ( Cass.3096/99).

Pertanto se tale condotta bancaria non trova adesione nelle norme di diritto, legittimamente e rettamente la Giurisprudenza deve tutelare i diritti sanciti con decisioni adeguate.

V'è poi da riguardare, anche sulla scorta della decisione della S.C. - sent.n.10657/99 I° sez. Civile - che ha creato un nuovo orientamento che da ultimo - con sent. 819/00 della sez.II° - è stato confermato, che gli interessi così detti "usualmente praticati su piazza", ma sostanzialmente ultralegali devono essere convenuti con accordo scritto e devono essere coordinati all'esistenza di vincolanti discipline fissate su scala nazionale.

In altri termini non può consentirsi giuridicamente, nè ritenersi valido un tale accordo ove siano adottate tipologie di tassi diversi o peggio si verifichi che sia venuto meno il parametro centra-



lizzato e vincolante.

Sicchè non essendo state provate dalle parti - particolarmente dalla parte convenuta direttamente interessata - le convenzioni che regolavano il rapporto de quo, ritiene il Giudicante che debba applicarsi il tasso legale.

Ciò tanto più che, essendo stato instaurato il rapporto con modulo predisposto dalla Banca e con clausole quindi imposte unilateralmente e non oggetto di trattativa, può rilevarsi d'ufficio, ex art. 1469 quinquies, che tale clausola è vessatoria ed è inefficace, in assenza di prova contraria specifica (art. 1469 ter IV° comma).

Per lo stesso motivo va dichiarato inefficace il calcolo semestrale degli interessi solo passivo e non anche attivo.

Va poi considerato che l'art. 1194 C.C. nel suo combinato disposto con il successivo art. 1283 C.C. consente sempre che gli interessi comunque applicati - sia a tasso legale che convenzionale ed anche se capitalizzati - sono soggetti alla norma imperativa per cui il pagamento va sempre imputato prioritariamente a scomputo degli interessi e poi del capitale.

Tuttavia è il caso di rilevare che anche per tale norma le parti possono derogare, purchè l'accordo sia sacramentato con la forma scritta.



D'altronde la costante e conforme Giurisprudenza afferma, e questo Giudicante vi aderisce ritenendola equa e legittima, che per principio juris il pagamento debba essere imputato in primis agli interessi e solo per l'eccedenza di quanto corrisposto può decurtare il capitale.

A conclusione di tale disamina e sulla scorta dell'indagine istruttoria svolta può quindi esprimersi il Giudicante e decidere il giudizio precisando che: 1) alla fattispecie può applicarsi il tasso legale ex art.1284 C.C. non essendo stata data prova dell'esistenza di prova scritta per pattuizione diversa; 2) va inoltre applicato il disposto dell'art.1283 C.C. eseguendosi quindi la capitalizzazione con calcolo semestrale sia per gli interessi passivi che per quelli attivi; 3) l'imputazione di pagamento va preliminarmente conteggiata per l'adempimento dell'obbligazione relativamente agli interessi e quindi a scalo del capitale secondo il disposto dell'art. 1194 C.C..

Su tali considerazioni nonché dall'esame della C.T.U. e del suo supplemento si recepisce che la definizione del rapporto al 31/03/2002 comporta un debito dell'attrice di lire 1.202.628 pari ad euro 621,11 e tale importo dovrà quindi essere corrisposto dalla medesima alla convenuta.

Va revocato il provvedimento emesso ex art. 186





ter c.p.c. per lire 987.291 (euro 509,89) il 26/07/  
2001 e tale importo dovrà essere reso ove l'attrice  
l'abbia già riscosso.

Stimasi equo, considerata la natura della causa,  
compensare tra la parti le spese di causa.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Civitavecchia sulla domanda proposta dalla BA.MA. s.a.s. nei confronti della Cassa di Risparmio di Civitavecchia disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa così provvede:

- 1) accoglie la domanda e dichiara nullo il contegno eseguito dalla convenuta su base trimestrale degli interessi passivi e condanna la stessa al ricalcolo degli interessi sia attivi, che passivi su basi semestrali a tasso legale;
- 2) accoglie altresì la domanda riconvenzionale della convenuta in ordine all'applicabilità dell'art. 1194 C.C.;
- 3) condanna pertanto l'attrice al pagamento della somma di euro 621,11 quale saldo debitorio quale emergente dalla C.T.U.;
- 4) revoca il decreto ingiuntivo emesso ex art. 186 ter c.p.c. il 26/07/01 e condanna l'attrice alla restituzione dell'importo, ove percepito, di euro 509,89;
- 5) dichiara interamente compensate tra le parti le spese di causa.



Così deciso in C.vecchia il 16 settembre 2002

GIUDICE di PACE  
Dr. Paolo MOSEONI

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE  
CIVITAVECCHIA  
20 SET. 2002  
DEPOSITATO IN CARCENERIA

IL CANCELLIERE B3  
Gliola SENSERINI

IL 20 SET. 2002 RILASCIATA  
COPIA CON FORMULA ESECUTIVA  
RICHIESTA DI *Avv. Paolo Ottavio X Co.*  
IL CANCELLIERE *Paolo Moseoni*

GIUDICE

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Civitavecchia, li 20 SET. 2002

N. 30 APPELLI